

Bergamo, lì 05 dicembre 2019

A tutti i clienti
Loro Sedi

Circolare n. 10/2019

Oggetto: OBBLIGO DEL REVISORE LEGALE O SINDACO NELLE S.R.L.

Nell'ambito della Legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri i parametri precedentemente previsti sono stati raddoppiati, con l'ennesima modifica alle regole sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l., introdotte attraverso la modifica all'art. 2477 del C.C.

Il D. Lgs. 14/2019 non solo ha **abbassato le soglie per la nomina obbligatoria** dell'organo di controllo o del revisore delle S.r.l., ma ha anche **ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l'obbligo**. Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto e, al superamento di uno dei nuovi limiti, nominare l'organo di controllo entro il 16.12.2019. L'adeguamento è necessario, per esempio, se lo statuto non contiene previsioni sull'organo di controllo, ovvero se ne subordina la nomina al superamento dei limiti di cui all'art. 2435-bis C.C. (il cui rinvio non è più presente nel nuovo art. 2477 C.C.) ovvero nel caso di riproduzione del vecchio testo della norma.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l.:

FINO AL 15.03.2019	⇒ <ul style="list-style-type: none">• Per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dall'art. 2435-bis, c. 1 Codice Civile:<ul style="list-style-type: none">.. attivo patrimoniale € 4.400.000... ricavi € 8.800.000;.. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. <p>L'obbligo di nomina cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.</p>
DAL 16.03.2019 AL 17.06.2019 (3)	⇒ <ul style="list-style-type: none">• Per 2 esercizi(1) consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:<ul style="list-style-type: none">.. attivo patrimoniale: € 2.000.000;.. ricavi: € 2.000.000;.. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. <p>L'obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p>
DAL 18.06.2019	⇒ <ul style="list-style-type: none">• Per 2 esercizi(1) consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:<ul style="list-style-type: none">.. attivo patrimoniale: € 4.000.000;.. ricavi: € 4.000.000;.. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. <p>L'obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p>

NOMINA	⇒	L'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati al c. 2 e 3 dell'art. 2477 Codice Civile deve provvedere entro 30 giorni (2) alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
	⇒	<ul style="list-style-type: none">• La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: .. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; .. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Note

(1) Ai fini della prima applicazione, si ha riguardo ai 2 esercizi antecedenti il 16.12.2019 (**2017 e 2018**).

(2) Le S.r.l. costituite alla data del 16.03.2019, devono provvedere alla nomina degli organi di controllo **entro il 16.12.2019**.

(3) Ci si potrebbe chiedere se le nomine effettuate in vigenza dei precedenti (e più bassi) limiti possano essere revocate in quelle società che superavano i vecchi parametri ma non i nuovi. Se la società ha nominato un "revisore", l'art. 4 del D.M. 261/2012 prevede che costituisce giusta causa di revoca del revisore "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge". Più complicata appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale, in quanto, in tal caso, la revoca ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile da parte dell'assemblea, dovrà essere probabilmente approvata con decreto del tribunale.

APPROFONDIMENTI**CONTROLLI
DA EFFETTUARE**

- Conformità degli statuti delle S.r.l. al nuovo dettato normativo.
- Superamento dei nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio 2018, entro il medesimo termine (120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia 30.04.2019, ovvero 29.06.2019).
- Gli organi di controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore) devono, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, controllare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, assumendo le conseguenti iniziative, nonché segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

ADEMPIMENTI

- Convocazione dell'assemblea dei soci per l'adeguamento o l'implementazione dello statuto e/o atto costitutivo in caso di non conformità al dettato normativo **entro il 16.12.2019**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni.
- Nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore contabile) **entro i 30 giorni successivi all'assemblea in cui si verifica il superamento dei nuovi parametri** (30.05.2019, ovvero 29.07.2019) **se lo statuto è già conforme** alla nuova normativa, ovvero **entro il 16.12.2019 nel caso sia da adeguare**.

Avv. Dott. Rag. Giuseppe Di Dio

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

- Nell'atto costitutivo o nello statuto è prevista una clausola che preveda un richiamo generico all'art.2477 C.C. o alle disposizioni del codice civile o alle "norme di legge".
 - L'atto costitutivo non contiene previsioni relative all'organo di controllo e/o al revisore legale.
 - Nell'atto costitutivo è previsto il riferimento ai limiti di cui all'art. 2435-bis C.C. (non più applicabili) tramite rinvio espresso o mediante riporto dei relativi valori.
- Non è necessaria alcuna modifica per "adeguare" o "uniformare" le regole organizzative della società. Il richiamo all'art. 2477 C.C. deve intendersi come rinvio alla disciplina di volta in volta vigente, con applicazione, quindi, della nuova norma.
 - È necessario l'adeguamento dello statuto per renderlo conforme alle nuove indicazioni normative.

MANCATA NOMINA

- **Sanzioni**
 - In caso di mancata nomina, non sono previste sanzioni. Tuttavia, il tribunale può provvedere alla nomina dell'organo di controllo su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, ovvero su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
- **Responsabilità**
 - I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati da:
 - **illecito amministrativo** ex art.2631, c. 1 C.C.;
 - **denuncia al Tribunale** ex art. 2409 C.C..
 - Omessa convocazione assembleare (sanzione da € 1.032,00 a € 6.197,00).
 - Azione di responsabilità ex art. 2393 C.C.
 - Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongono una qualche attività dell'organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

A disposizione per ogni eventuale chiarimento ed in attesa di Vostre disposizioni in merito a quanto illustrato porgo

Cordiali saluti
Avv. Dott. Giuseppe Di Dio